

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

POLIZZA RCT/RCO

POLIZZA CONVENZIONE GRUPPO GE.S.IN - PRO.GES

POLIZZA N° 2561/63/113146712

Ed. 07/2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito:

Appalto	contratto con cui una parte (Appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio
Asbesto	amianto
Assicurato	il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto
Assicurazione	il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società
Atto di terrorismo	si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi
Biotechnologie	le applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danni corporali	morte o lesioni personali
Danni materiali	la distruzione o il deterioramento di cose
Danno di natura contrattuale	inadempimento o violazione di una obbligazione assunta
Danno di natura extracontrattuale	danno ingiusto conseguente a fatto illecito
Diaframmi	struttura prefabbricata o gettata in opera che viene utilizzata per sostenere scavi artificiali di natura provvisoria o definitiva impedendo lo scivolamento del terreno all'interno dello scavo
Elemento variabile	parametro utilizzato per il calcolo del Premio
Fabbricato	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi, statue non aventi valore artistico e tutte le aree di pertinenza del Fabbricato, anche se tenute a giardino o parco

Fatto illecito	inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali
Franchigia	Somma indicata in Polizza che, dedotta dall'ammontare del danno, rimane a carico dell'Assicurato
Furto	l'impossessarsi della Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi
Internet Provider	fornitore di servizi internet
Invalidità permanente	la perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013
Limite di Risarcimento	limite importo dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo definito
Malattie professionali	patologie che hanno come causa l'esercizio di una attività lavorativa e sono determinate dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo
Massimale	rappresenta la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa
Mobbing	insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso
Palificazione	operazione consistente nella posa di pali lignei o di altro materiale a sostegno delle fondamenta di un edificio o di altra costruzione
Paratie	elemento verticale che serve a impedire infiltrazioni d'acqua mentre si gettano fondamenta o a rivestire sponde di corsi d'acqua contro le piene
Perdite patrimoniali	pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Postuma	garanzia operante per danni cagionati a terzi successivamente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione
Prestatori di lavoro	i prestatori di lavoro subordinato (dirigenti, quadri, impiegati e operai), ivi compresi i soggetti nominati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., e le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in conformità al D. Lgs. 276/2003 s.m.i. per lo svolgimento dell'attività descritta nella scheda di Polizza
R.C.O.	responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
R.C.T.	responsabilità Civile verso Terzi

Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro
Scoperto	la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale
Sinistro RCT/O	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Sinistro Sezioni II e III	la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
Società	l'impresa assicuratrice
Sottomurazione	costruzione di una muratura al di sotto di un'altra esistente, usata in genere per sottofondazioni o per rivestimento di pozzi
Subappaltatore	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato, in qualità di Appaltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia
Subappalto	contratto con cui l'Appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

2. ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione del Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile). Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4. FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

7. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Quando è pattuita la non rinnovabilità, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

10. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o telefax.

11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono norme legislative e regolamenti vigenti.

13. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio Marsh S.p.A..

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente e/o dell'Assicurato, dalla precitata società di brokeraggio che tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

UnipolSai  **Unipol**
ASSICURAZIONI
ASSICCOOP Emilia Nord
AGENZIA GRANDI CLIENTI

CONTRAENTE

PRO.GES.

Indirizzo / Sede Legale: Via Colorno, 63 - 43122 Parma
Codice Fiscale/ Partita IVA: 01534890346

UnipolSai Divisione Unipol
ASSICCOOP Emilia Nord
AGENZIA GRANDI CLIENTI

ASSICURATI

Azienda Assicurata	DESCRIZIONE ATTIVITA'
PRO.GES.	Proges è una cooperativa sociale che nasce a Parma 20 anni fa, ed oggi è tra le realtà leader a livello nazionale nell'ambito dei servizi alla persona. Proges ha costantemente perseguito forme di gestione e partenariato pubblico privato evolute e innovative, come project e società miste. LINEA SOCIO-SANITARIA Area Anziani: offre una vasta gamma di servizi e strutture, quali centri diurni per anziani (strutture socio-sanitarie e aperte negli orari diurni che ospitano anziani con diverso grado di non autosufficienza), le comunità alloggio e gli appartamenti protetti (case o appartamenti che ospitano anziani autosufficienti), case residenza per anziani non autosufficienti ed i SAD (Servizi di Assistenza Diurna) Area Sanità: ad oggi l'offerta in questa area di business comprende sia l'organizzazione e la gestione di servizi in strutture pubbliche (hospice, reparto geriatrico riabilitativo, servizi di pedonage e trasporto di pazienti all'interno di presidi sanitari) sia la gestione di un poliambulatorio privato presso Parma LINEA SOCIO-EDUCATIVA Area Minori: gestisce un'ampia gamma di servizi educativi per la fascia di età 0-6 anni, in diverse regioni italiane (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria e Valle d'Aosta). Il principale servizio offerto riguarda la gestione di asili nido, e scuole dell'infanzia; a questi servizi si aggiungono la gestione di centri gioco, centri giovani e centri di pronta accoglienza per minori. Area Disabili e Psichiatria: servizi che spaziano dal coordinamento gestionale e tecnico di interventi territoriali (sia domestici che scolastici), ai gruppi appartamento per disabili e pazienti psichiatrici.
GE.S.IN.	Gesin è un'impresa cooperativa che offre attività di facility management e Global Service, progettata sui bisogni e le caratteristiche del cliente, pubblico o privato. Gesin si struttura in due divisioni: Service e Tech, entrambe con vari decenni di esperienza. La divisione Service eroga servizi di pulizia e sanificazione civile e industriale, con specializzazione in ambito farmaceutico e agroalimentare. La divisione Tech (NON ASSICURATA NEL PRESENTE CONTRATTO) opera nel settore dell'impiantistica civile e industriale, svolgendo attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione, e offrendo servizi di Energy management e Waste management. DIVISIONE SERVICE:

	Pulizia e sanificazione di immobili e strutture sia interne che esterne (uffici, banche, centri commerciali, reparti industriali e residenze per anziani ed asili nido) Gestione di servizi generali alle imprese (portierato, sicurezza, reception e call center) Gestione e manutenzione di aree verdi Disinfestazioni ambientali Handling e aeroportuale Trasporti traslochi e facchinaggio Servizi invernali di rimozione ostacoli e minimizzazione dei rischi
BIRICC@	Inserimento lavorativo di persone in difficoltà; sviluppo comunitario in territori svantaggiati. Principali servizi: lavanderia industriale, pulizie e igiene ambientale, copisteria, gestione centralino e front.office, attività artigianali, a titolo esemplificativo panificio. Gestione temporanea della stazione turistica di Prato Spilla con annesso albergo, ristorante, bar, giochi bimbi, sita in località Prato Spilla – Località Monchio delle Corti (PR). S'intendono escluse la conduzione e la gestione degli impianti di risalita. Nel novero di terzi deve intendersi compresa la Provincia di Parma.
CONSORZIO ARDA	Gestione integrata e globale di una Casa Protetta per anziani sita in Comune di Castell'Arquato, loc. Pallastrelli – Case Sparse Panegano n. 3. In particolare è previsto lo svolgimento di tutte le prestazioni socio-assistenziali richieste dalla Regione Emilia Romagna alle strutture destinate ad ospitare anziani non autosufficienti e convenzionate/accreditate con la rispettiva Azienda USL e precisamente: a) Coordinamento generale della Casa Protetta e adozione di protocolli assistenziali specificamente predisposti; b) Assistenza tutelare (anche notturna) degli ospiti; c) Attività di socializzazione ed animazione; d) Prelievo dei farmaci e presidi medico-chirurgici di competenza dell'Azienda USL; e) Recupito di campioni per esami clinici e prelievo di referti; f) Somministrazione di parafarmaci e di presidi per l'incontinenza; g) Ristorazione; h) Distribuzione dei pasti e di generi di conforto; i) Pulizia e disinfezione dei locali; j) Allettamento con cambio di biancheria; k) Prestazioni di lavanderia e guardaroba; l) Prestazioni per la cura del corpo (podologo, parrucchiere); m) Trasporto degli ospiti per ricoveri ospedalieri e visite specialistiche indispensabili; n) Smaltimento dei rifiuti normali e speciali; o) Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (incluso il verde esterno) e delle attrezzature; p) Attività amministrativa connessa alla gestione nonché alla tenuta dei rapporti burocratici con l'Azienda USL; q) Servizi di supporto (collegamento ai vicini centri urbani – piccole commissioni); r) Organizzazione delle funzioni religiose; s) Prestazioni di carattere sanitario per eventuali ospiti non convenzionati/non accreditati - Gestione integrata del contiguo Centro Cesare Belforti Barani, Comunitàalloggio per 19 anziani autosufficienti e semi-autosufficienti, comprendente assistenza socio-sanitaria occorrente individualmente agli ospiti ed ospitalità alberghiera.

	<u>Si precisa che la garanzia opera unicamente a favore della Contraente assicurata in qualità di Committente delle attività sopradescritte.</u> Si precisa altresì che tali attività non sono eseguite direttamente dalla Contraente assicurata e/o da personale della stessa, ma da cooperative socie oppure da imprese subappaltatrici
CONSORZIO IRIS	Gestione hospice di Piacenza <u>Si precisa che la garanzia opera unicamente a favore della Contraente assicurata in qualità di Committente delle attività sopradescritte.</u> Si precisa altresì che tali attività non sono eseguite direttamente dalla Contraente assicurata e/o da personale della stessa, ma da cooperative socie oppure da imprese subappaltatrici
CONSORZIO PINETA	Gestione di una residenza sanitaria per anziani nel Comune di Tradate (VA)
CONSORZIO MERLINO	Costruzione e successiva gestione di un asilo nel Comune di Medesano (PR) <u>Si precisa che la garanzia opera unicamente a favore della Contraente assicurata in qualità di Committente delle attività sopradescritte</u>
CONSORZIO TORINO INFANZIA	Gestione di n. 5 Nidi d'infanzia ubicati nel Comune di Torino.
KALEIDOSCOPIO	Esercizio di educatrici di infanzia famigliari, domiciliari e strutture per l'infanzia in genere. Il tutto sia in strutture pubbliche, private che di propria gestione.
PARMAINFANZIA	Gestione di servizi per l'infanzia ed attività connesse
PARMA ZEROSEI	Gestione di un asilo nel Comune di Parma
PARMADAILY	Attività di informazione e promozione culturale, prevalentemente tramite il proprio quotidiano on line
SAIPA	Gestione attività immobiliare del Gruppo
DIGILAN	Attività di service amministrativo (centro contabile, progettazione societaria, direzione amministrativa e finanziaria) per tutte le società del Gruppo Acquisto e rivendita di Hardware e software progettati e predisposti da altre aziende; installazione di nuovi computer, reinstallazione, formattazione computer esistenti con migrazione dati; progettazione di impianti e messa in rete di computer, riparazione e manutenzione di PC e stampanti, pulizia di virus, recupero dati, configurazione sistemi di rete, risoluzione problemi del server ed attività similari;
ZENIT CONSORZIO	Consorzio addetto alla acquisizione di appalti di: pulizie, ristorazione, servizi sociali alla persona (RSA/case protette, Centri Diurni Anziani, Centri diurni disabili, Asili nido, Scuole materne e Global service Soci-sanitari) facchinaggio, manutenzioni edili per conto di cooperative socie. <u>Si precisa che la garanzia opera unicamente a favore della Contraente assicurata in qualità di Committente delle attività sopradescritte</u>

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI RCT/RCO

14. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società, entro il Massimale e i limiti indicati nella Polizza, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare a terzi (capitale, interessi e spese) per danni corporali e danni materiali causati involontariamente nello svolgimento dell'attività assicurata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il Massimale e i limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS;
- 2) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro dai quali sia derivata morte o invalidità permanente ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi.

In caso di Sinistro – escluso il caso morte -, la Società applica una **Franchigia di € 2.500 per ogni Prestatore di lavoro infortunato.**

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

C) ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al Rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, **con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di Asbesto o prodotti contenenti Asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "Mobbing".** L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nei 24 mesi antecedenti alla data di effetto dell'Assicurazione.

Il Massimale indicato nella scheda di Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia Professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia Professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le Malattie Professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le Malattie Professionali che siano denunciate dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senza soluzione di continuità stipulato con l'infrascritta Società, che prevedeva la garanzia Malattie Professionali, la garanzia sarà valida per le Malattie Professionali che si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto purché conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

In tal caso il massimale indicato nella Polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Società:

- a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia Professionale;
- b. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

Fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

Qualora questa garanzia sia stata assicurata con contratto di altra impresa assicuratrice, alla quale la presente polizza subentri senza soluzione di continuità, l'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre un anno prima della data di effetto della presente polizza.

In questo caso l'assicurazione sarà operante a condizione che le malattie non si manifestino nel periodo di copertura eventualmente previsto dal contratto dell'altra impresa dopo la cessazione del medesimo.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli insediamenti utilizzati dall'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La presente garanzia si intende prestata entro i Massimali di R.C.O. previsti nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento indicato nella tabella riepilogativa.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

15. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

A titolo esemplificativo e non limitativo l'Assicurazione copre i Rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi;
- b) ai danni ai veicoli a motore trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
Le garanzie di cui alle lettere a) e b) comprendono anche i danni ai veicoli a motore di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione, e sono prestate con la Franchigia indicata nella tabella riepilogativa, con esclusione comunque dei danni da furto, incendio e di quelli conseguenti al mancato uso.
- c) all'utilizzo di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e tendoni, ovunque installati, e di impianti fotovoltaici installati nell'ambito della azienda. Tale garanzia non comprende i danni alle Cose stesse e a quelle sulle quali sono installati;
- d) all'impiego di guardiani anche armati nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà ed uso di cani;
- e) alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- f) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand; relativamente a esposizioni e mostre in proprio è compreso il Rischio della loro organizzazione;
- g) alla proprietà e/o all'uso di macchinari, impianti e veicoli in genere, di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per le attività descritte nella scheda di Polizza. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 19 - Rischi esclusi dall'Assicurazione, lett. A) punti 3) e 4) - delle Condizioni Generali;
- h) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo Rischio;
- i) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- j) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta nella scheda di Polizza. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- k) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;
- l) all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito dello stabilimento o del cantiere;

- m) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito dall'art. 18 lett. A) punto 3) - delle "Condizioni Generali". Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.

16. GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

a) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, per danni involontariamente cagionati ai terzi, esclusi i Prestatori di lavoro, salvo quanto previsto al successivo comma b), entro il Massimale previsto per la R.C.T..

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

b) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL.

c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
2. per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

d) Cessione di lavori in Appalto/Subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, rispettivamente in virtù di regolare contratto di Appalto o di Subappalto, in relazione alle attività assicurate.

In relazione a detti lavori la garanzia comprende anche i danni subiti dai titolari e o dipendenti degli Appaltatori o dei Subappaltatori nell'espletamento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 c.p..

e) Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a Fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia è valida se l'Assicurato detiene esplosivo in conformità alle disposizioni normative vigenti.

f) Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

g) Proprietà e conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, di laboratori e simili, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:

1. civile abitazione, foresteria e/o rurale;
2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato.

L'assicurazione comprende, inoltre:

1. i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese;
2. limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori ai sensi del D. lgs. 81/2008, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 lettera r).

E' compresa inoltre la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio o neve da tetti e da altre superfici di pertinenza del Fabbricato assicurato.
L'Assicurazione è operante esclusivamente per Fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei Fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con la Franchigia e il Limite di Risarcimento indicati nella tabella riepilogativa.

Se l'Assicurazione riguarda Fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di servizio.

h) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

i) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni:

1. alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
2. necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

j) Postuma annuale

La garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato non oltre un anno dall'esecuzione dei lavori stessi e comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza.

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
4. da mancato o intempestivo intervento manutentivo.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che limitatamente ai danni a Cose la Società non risponderà oltre il Limite di Risarcimento riportato nella tabella riepilogativa.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa.

k) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa.

l) Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute. In caso di esistenza di altra copertura Incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

m) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a

termini di Polizza. La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

n) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

o) Danni subiti da professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

1. professionisti e consulenti (esclusi comunque i Prestatori di lavoro) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella scheda di Polizza;
2. dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

p) Danni a Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, fermo quanto disposto dalla lettera l) del presente articolo.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

q) Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

Sono comunque esclusi i danni da Incendio ed alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di Polizza.

r) Committenza lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza.

s) Danni subiti dai conducenti di autovetture

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri Prestatori di lavoro, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la presente polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

t) Organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages formativi. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e/o stages.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O..

u) Danni a cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate

La garanzia comprende i danni alle Cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate. La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

v) Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i

clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

w) Partecipazione ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.)

La garanzia comprende i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società e/o Consorzi.

17. SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per cui è prestata l'Assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 16 lettera b), lettera c);
- d) gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo quanto previsto all'art. 16 lettera d).

18. LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.

L'Assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

19. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

A) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

1. provocati da soggetti diversi dai Prestatori di Lavoro salvo quanto disposto all'art. 16 lettere c) e d) delle Condizioni Generali;
2. da Furto;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
4. da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
5. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto dall'art. 16 lettera q) e u) delle Condizioni Generali;
6. alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
7. a Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
8. alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 16 lettere i) e p) delle Condizioni Generali;
9. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto all'art. 16 lettera i) delle Condizioni Generali, nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
10. conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti

- minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 16 lettera n) delle Condizioni Generali;
11. derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 16 lettera g) delle Condizioni Generali;
 12. a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
 13. relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
 14. relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;
 15. materiali e/perdite derivanti da:
 - perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato.
- B) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso Prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:
16. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 17. da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art 16 lettera e) delle Condizioni Generali;
 18. derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;
 19. derivanti da campi elettromagnetici in genere;
 20. derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività Biotechologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
 21. verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili;
 22. limitatamente al territorio degli Stati Uniti d'America sono, altresì esclusi i danni derivanti da fumi o gas nocivi, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica;
 23. inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare.

20. MASSIMALE AGGREGATO

Qualora in caso di sinistro siano coinvolte contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e di R.C.O. la Società non risponderà comunque oltre il Limite di Risarcimento indicato nella tabella riepilogativa.

21. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

22. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a Elementi Variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio Minimo Assoluto riportato nella scheda di Polizza.

A tale scopo:

- a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:
 - il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);
 - l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai Prestatori di lavoro, compresi i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA.

oppure

- gli altri Elementi Variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

- b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva
Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto a) la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile; il Premio Minimo Annuo Anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
- c) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). La Società potrà acquisire i dati relativi agli Elementi Variabili disponibili direttamente dai bilanci annuali ufficiali dell'azienda Assicurata/Contraente, pubblicamente disponibili in base alle norme di legge vigenti, informandone il Contraente con la richiesta di pagamento della regolazione.

23. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'intermediario che gestisce la Polizza oppure alla Società, entro 9 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO), l'Assicurato deve denunciare, entro i termini di cui sopra, i Sinistri per i quali:

- abbia luogo l'inchiesta della direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro;
- abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

24. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

25. SECONDO RISCHIO PER ATTIVITÀ IN APPALTO/SUBAPPALTO

Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre Assicurazioni operanti per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento della loro attività, la copertura assicurativa verrà prestata in secondo Rischio, ovvero per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o gli eventuali sottolimiti previsti, garantiti dalle Polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato nella scheda di Polizza.

26. SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

La presente Assicurazione non opera per le attività e i rischi la cui garanzia comporterebbe violazione di una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea/AEE, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge italiana in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione Unipol
ASSICURAZIONI Emilia Nord
AGENZIA GRANDI CLIENTI

SEZIONE II – ASSISTENZA FISCALE

27. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati e/o dipendenti e collaboratori per danni patrimoniali involontariamente cagionati ai propri associati e/o utenti nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale, tributaria ed amministrativa in merito a tutti gli adempimenti in materia di ragioneria, amministrazione e tributi che l'Assicurato/Contraente presta a favore delle imprese associate.

Tale attività viene svolta anche con uso di sistemi di elaborazione elettronica.

Per associati dovranno intendersi anche i singoli soci delle imprese associate, nonché i collaboratori delle stesse.

L'assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale e le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui imputabili.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti da perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni; questa estensione di garanzia è prestata alla condizione che l'Assicurato si impegni a conservare e a far conservare dai propri clienti, presso le proprie sedi, un esemplare dei documenti e dei supporti ed è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione quindi di tutte le spese supplementari, quali ad esempio, tempi di studio di analisi, programmazione ed elaborazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.

28. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;

29. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale:

- per i danni conseguenti all'attività di professionisti di cui l'Assicurato si avvalga;
 - per le attività di programmazione ed elaborazione di dati, finalizzate al servizio bancario;
 - per i danni cagionati agli elaboratori ed alle apparecchiature elettroniche in genere;
 - per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
 - per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazione di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136);
 - per il pagamento di penali messe a carico dell'Assicurato per ritardo nella consegna di documenti e nella registrazione o elaborazione di dati;
 - per le spese di rifacimento, correzione o modifica di programmi di elaborazione errati;
 - per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - per i danni materiali a beni tangibili, salvo quelli espressamente compresi in garanzia ai sensi dell'art. 20.
 - i danni conseguenti al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla d.lgs 196/03;
 - le sanzioni amministrative pecuniarie (in genere) – sanzioni amministrative di natura tributaria così come definite dai Dlgs. Nn. 471,472,473 del 18/12/97 e successive modifiche ed integrazioni Dlgs. N. 203 del 5/6/98 nonché quanto stabilito dalla legge n. 689 del 24/11/81, salvo quanto previsto all'art.27 Oggetto dell'Assicurazione;
 - perdita, distruzione di dati, programmi o software
- non riconoscimento di data o malfunzionamento dell'hardware, software o chips inseriti
attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.

30. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione o, comunque, non oltre un anno (12 mesi) dalla data di cessazione del presente contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del presente contratto relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita, fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

31. LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 che deve intendersi per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto pari al 10% dell'importo d'ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.000,00.

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

SEZIONE III - GESTIONE RSA E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Gli articoli contenuti nella presente sezione integrano e/o derogano le condizioni contenute nella Sezione I - RCT/O.

32. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia non opera per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere, per fatto imputabile a medici o paramedici non dipendenti o parificati tali in base alle condizioni particolari che seguono.

33. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non vale per:

- a) i danni da interventi chirurgici in genere;
- b) i danni estetici e fisionomici;
- c) i danni derivanti dalla pratica dell'implantologia;
- d) i danni derivanti dall'utilizzo di fonti radioattive;
- e) i danni derivanti da responsabilità personale riguardante l'attività medico e/o infermieristica svolta da personale non dipendente dell'Assicurato/Contraente;
- f) i danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- g) i danni derivanti dall'attività di sperimentazione clinica e di riproduzione/fecondazione assistita;

- h) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM).

34. GARANZIA AIDS, VIRUS C E VIRUS DELTA

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA

Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei massimali indicati in polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 260.000,00.

35. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione o, comunque, non oltre un anno (12 mesi) dalla data di cessazione del presente contratto, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto dell'assicurazione.

Nel caso il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, la garanzia sarà valida anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del presente contratto relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della Polizza sostituita. In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della Polizza sostituita, fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione Unipol
ASSICODI Emilia Nord
AGENZIA GRANDI CLIENTI

CONDIZIONI PARTICOLARI (OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

A) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 19 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 12) delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento o franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

B) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 19 lett. A) punto 7) delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a Cose da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di Sottomurazione, Palificazione, Diaframmi, Paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

C) DANNI A COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli articoli 1783 - 1784 - 1785 bis del Cod. Civ., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L'assicurazione non vale per gli apparecchi telefonici, audiovisivi, oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli in genere.

Agli effetti dell'applicazione di detto limite, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

La presente garanzia si intende prestata entro il Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto indicati nella tabella riepilogativa.

D) FRANCHIGIA FRONTALE DANNI A COSE

Si conviene di applicare una franchigia frontale per danni a cose di € 1.000,00, salvo diverse franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza.

UnipolSai
ASSICURAZIONI
Divisione Unipol
ASSICOOB Emilia Nord
AGENZIA GRANDI CLIENTI

**TABELLA RIEPILOGATIVA PER SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO
(VALIDI PER OGNI ASSICURATO IN AGGREGATO)**
MASSIMALE AGGREGATO (art. 20):

L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di
 € 10.000.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, o che abbiano sofferto danno a cose di loro proprietà, ma con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

€ 10.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di

€ 10.000.000 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

€ 8.000.000 per ogni persona infortunata.

UnipolSai
 ASSICURAZIONI Divisione Unipol
 ASSICURAZIONE Famiglia Nord
 AGENZIA GRANDI CLIENTI

e con i seguenti sottolimiti:

GARANZIA	FRANCHIGIA e/o SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO per ogni periodo di assicurazione
12.c) Assicurazione delle malattie professionali	€ 2.500	€ 2.500.000 per sinistro/anno
13.a) e b) Parcheggi e danni a veicoli	€ 150 per ciascun veicolo	nell'ambito del massimale per danni a cose
15.g) Proprietà e conduzione di fabbricati: limitatamente ai danni da spargimento acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, e/o condutture, trabocco e rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato, e da incendio del fabbricato	€ 250	€ 150.000,00 per sinistro/anno
15.i) Lavori presso Terzi	scoperto 10% con il minimo € 150	€ 1.500.000 per sinistro/anno
15.j) Postuma annuale	scoperto 10% con il minimo € 250	€ 500.000 per sinistro/anno
15.k) Danni a mezzi sotto carico e scarico	scoperto 10% con il minimo € 150	nell'ambito del massimale per danni a cose
15.l) Danni a cose da incendio	scoperto 10% con il minimo € 500	€ 1.000.000 per sinistro/anno
15.m) Danni da interruzione o sospensione di attività	scoperto 10% con il minimo € 1.500	€ 1.000.000 per sinistro/anno
15.n) Inquinamento accidentale	scoperto 10% con il minimo € 2.500	€ 1.000.000 per sinistro/anno
15.p) Danni a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori	scoperto 10% con il minimo € 150	€ 500.000,00 per sinistro/anno
15.q) Danni alle cose in consegna e custodia	scoperto 10% con il minimo € 250	€ 250.000 per sinistro/anno
15.u) Danni a cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate	scoperto 10% con il minimo € 1.500	€ 100.000 per sinistro/anno

15.v) Errato trattamento dei dati personali	scoperto 10% con il minimo € 1.500	€ 50.000 per sinistro/anno
---	---------------------------------------	-------------------------------

Condizioni Particolari Aggiuntive:

GARANZIA	FRANCHIGIA e/o SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO per ogni periodo di assicurazione
A - Danni a condutture e impianti sotterranei	scoperto 10% con il minimo € 250	€ 250.000 per sinistro/anno
B - Danni da cedimento o franamento del terreno	scoperto 10% con il minimo € 1.500	€ 250.000 per sinistro/anno
C - Cose in consegna	scoperto 10% con il minimo € 250	€ 1.000 per sinistro € 20.000 per anno
D - Franchigia danni a cose	€ 1.000	nell'ambito del massimale per danni a cose

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Unipol
ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONE Emilia Nord
AGENZIA UNIPOL CLIENTI

Il Contraente
PRO.GES. società cooperativa sociale
Servizi integrati alla persona
Via Colono, 63 - 43122 PARMA
Tel. 0521 606261 - Fax 0521 606260
Part. IVA e C.F. 01534890348

Polizza 2561/63/113146712

Certificato di Applicazione n° 20000012

CONTRAENTE: Pro.Ges.
Via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)
P.I. 01534890346

ASSICURATO: Consorzio Zenit Sociale
Via Colorno, 63 – 43122 Parma (PR)
P.I. IT02719390342

CONDIZIONI NORMATIVE: si rimanda a quanto stabilito nella polizza convenzione 2561/63/113146712.

CONTEGGIO DEL PREMIO: Premio Annuo Lordo "flat": € 1.500
(deve intendersi quale premio minimo annuo)
Frazionamento del premio: semestrale

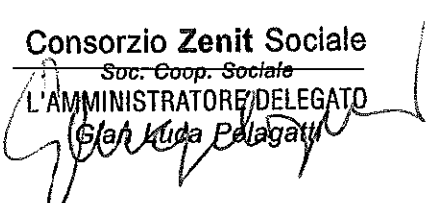
PREMIO ALLA FIRMA:

PERIODO	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
11/02/2015 – 30/06/2015	€ 476,89	€ 106,11	€ 583
30/06/2015 – 31/12/2015	€ 613,50	€ 136,50	€ 750

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.


Divisione Unipol
ASSICURAZIONI
AGENZIA GRANDI CLIENTI

ASSICURATO

Consorzio Zenit Sociale
Soc. Coop. Sociale
L'AMMINISTRATORE DELEGATO


UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

